
SOMMARIO

1. PREMESSA	2
2. GLOSSARIO SINTETICO	3
3. FASCE A-B	5
4. ZONE C-D	7
5. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA	7
6. ACCESSI ALL'ALVEO PER LAVORI DI MANUTENZIONE	8
7. MANUTENZIONE DELLE SPONDE	8
8. RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.	8
9. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA.	8
10. CONCESSIONI PER OPERE DESTINATE ALLA DERIVAZIONE IDRICA	13
11. DOCUMENTI PROGETTUALI	14

Allegati a fine testo

Schede progettuali tipo per sistemazioni idraulico forestali

1. PREMESSA

Lo Studio redatto ai sensi della **D.G.R. VII/7868 DEL 25/01/2002 e s.m.i.**, ha permesso di individuare delle aree o fasce di rispetto di ciascuna asta torrentizia o di drenaggio presente sul territorio, con lo scopo di prescrivere un regolamento comunale che disciplini tutte quelle operazioni che possono essere eseguite o vietate in adiacenza o in alveo della rete idrica minore.

Per visualizzare con maggior dettaglio il reticolo idrico superficiale del territorio comunale di Monguzzo, in **TAV.1** sono riportate tutte le aste torrentizie esistenti, con distinzione tra quelle mappate e non del reticolo idrico minore.

Le zone e le fasce di rispetto del reticolo idrico minore così individuate (riportate in Tav. 4a e 4b fuori testo) presentano delle particolarità idrogeologiche, idrografiche, idrauliche e ambientali differenti e di seguito descritte:

1. *Fascia A* – Rete idrica minore riportata su mappa catastale - Porzione di territorio la cui distanza è definita in 4 m a partire dal ciglio delle due sponde ad eccezione dei torrenti 1, 3 e 5 la cui fascia si estende fino all'area di esondazione storica.
2. *Fascia B* - Rete idrica minore non riportata su mappa catastale - Porzione di territorio la cui distanza è definita in 4 m a partire dal ciglio delle due sponde.
3. *Zona C*
4. *Zona D*

FASCIA A

Con tali superfici sono state distinte tutte le fasce di rispetto delle aste mappate su catastale, distinte per importanza idrografica, idraulica ed idrologica.

FASCIA B

Con tali superfici sono state distinte tutte le fasce di rispetto delle aste non mappate su catastale, distinte per importanza idrografica, idraulica ed idrologica.

ZONE C

Con tali superfici sono state distinte tutte quelle aree che presentano delle particolari caratteristiche idrogeologiche legate alla presenza di risorgenze idriche e divagazione dei corsi d'acqua con formazione di ampie zone umide e di ristagno delle acque con formazione di piccoli laghetti, di particolare rilevanza idrogeologica e ambientale locale.

ZONE D

Con tali superfici sono state distinte tutte quelle aree che presentano delle particolari caratteristiche idrogeologiche legate alla presenza di ampie zone umide legate alla depressione lacustre del Lago di Alserio.

2. GLOSSARIO SINTETICO

Autorizzazione a soli fini idraulici: provvedimento con il quale l'autorità idraulica rimuove un limite posto dalla legge sui beni (pubblici o privati) che già appartiene ad altri soggetti.

L'autorizzazione a soli fini idraulici, ai sensi delle presenti norme, prevede la stesura e sottoscrizione dei apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli di cui agli allegati C e D del D.d.g. n. 25125 del 13/12/2002, riportati in allegato. Viene rilasciata per tutti gli interventi di cui all' Allegato C della D.G.R. 7/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. 7/13950 del 1/08/2003 ed è soggetta al pagamento di un canone annuo

Concessione di occupazione di area demaniale: provvedimento con il quale l'autorità competente consente, a propria discrezione, ad altri soggetti (pubblici o privati) di esercitare un diritto che essi non hanno. Ai sensi delle presenti norme, la concessione di occupazione di area demaniale è comprensiva dell'autorizzazione a soli fini idraulici e prevede la stesura e sottoscrizione di apposito disciplinare e l'emanazione di un decreto secondo i modelli si cui agli Allegati A e B del D.d.g n. 25125 del 13/12/2002, riportati in allegato. Viene rilasciata per tutti gli interventi che comportino occupazione di area demaniale riportati all'allegato C della .G.R. 7/7868 del 25/01/2002 come modificata dalla D.G.R. 7/13950 del 1/08/2003 ed è soggetta al pagamento di canone annuo;

Nulla osta: provvedimento con il quale l'autorità idraulica verifica che non vi siano elementi ostativi a svolgere una determinata attività senza danno per il pubblico interesse. Ai sensi delle presenti Norme il Nulla osta viene rilasciato quando gli interventi proposti ricadono in fascia di rispetto e non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua (es. recinzioni, taglio piante difese radenti su terreno privato, ecc.). Non comporta il pagamento di alcun canone.

Alveo: area delimitata da sponde nella quale defluisce sia la pian ordinaria sia la piena con portata stimata con tempo di ritorno di 25 anni.

Area di potenziale allagamento: area adiacente alle sponde del corso d'acqua in cui le acque perdono il loro effetto dinamico spagliandosi ed allagando tale zona.

Bacino idrografico: territorio delimitato da spartiacque naturali le cui acque di superficie affluiscono tramite il reticolo idrografico nel corso d'acqua di fondo valle.


Ciglio di sponda: linea che unisce i punti di maggior quota della sponda.

Piena ordinaria: portata o livello superato o eguagliato dai massimi annuali in $\frac{3}{4}$ degli anni di osservazione o in assenza di osservazioni, portata con tempo di ritorno compreso tra due ed i cinque anni in relazione alla specificità dei luoghi ed alla presenza o meno di arginature.

Reticolo idrografico minore: il reticolato idrico minore è definito come la differenza tra il reticolo idrico principale meno i torrenti e i fiumi riportati nell'elenco dei corsi d'acqua classificati pubblici, è di competenza del comune. (D. G. R. 25-01-2002 n.7/7868).

Reticolo idrografico principale: appartengono al reticolo idrografico principale i corsi d'acqua classificati pubblici sono riportati nella legge 8 agosto 1985 n. 431 e ai sensi del testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici.

Fascia di rispetto: area corrispondente all'alveo del torrente e alle sponde idrografiche destra e sinistra nonché una porzione di territorio la cui distanza è definita in 4 m a partire dal ciglio delle sponde stesse.



3. FASCE A-B

Nelle fasce A e B distinte nelle Tavole 4a e 4b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

Attività vietate:

Art.1 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto in una fascia tra 0 e 4 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine nei e per i torrenti 1, 3 e 5 in corrispondenza della fasce di esondazioni storiche.

Art.2 – E' assolutamente vietata l'occupazione o la riduzione dei corsi d'acqua anche temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia.

Art.3 – Vigè il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d'acqua all'interno della fascia di rispetto A ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale.

Art.4 – E' assolutamente vietata la traslazione o lo spostamento dell'alveo.

Art.5 – E' assolutamente vietata la realizzazione di pozzi perdenti, serbatoi sopraterre ed interrati di carburante;

Art.6 – E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni continue e permanenti tra una distanza tra 0 e 4.0 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell'argine. Potranno essere realizzate recinzioni confinali nelle distanze sopra riportate (tra 4.0 e 10.0 m dal ciglio sponda) solo se realizzate in maniera discontinua e amovibilee quindi senza l'impiego di fondazioni, in modo da poter lasciare libero un passaggio per una distanza di almeno 4.0 m per consentire le normali operazioni di pulizia idraulica, sgombero in alveo ed eventuali interventi di regimazione idraulico-forestale. La lunghezza della recinzione potrà pertanto essere realizzata per tratti di lunghezza massimale di 40.0 m. o da definire con l'ufficio tecnico comunale in relazione all'estensione territoriale di proprietà. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza inferiore di 40.0 m si dovrà provvedere alla realizzazione di almeno un passaggio di larghezza sempre di almeno 4.0 m.

Tali passaggi potranno essere realizzati tramite posa cancello e l'Ente Comunale sarà autorizzato ad accedere all'interno della proprietà privata per la normale pulizia idraulica.

Art.7 – Sono vietate le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree per un'ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda al fine di assicurare il mantenimento o ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo, con funzione di stabilizzazione e riduzione della velocità della corrente.

Attività consentite:

Art. 8 – Sono consentiti gli interventi che non siano suscettibili di influire né direttamente né indirettamente sul regime del corso d’acqua.

Art. 9 – Sono consentite le difese radenti (senza restringimento della sezione d’alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d’alveo. Tali opere dovranno avere pendenze e modalità costruttive tali da permettere l’accesso al corso d’acqua: muri spondali verticali o ad elevata pendenza saranno consentiti unicamente nel centro abitato o dove non siano possibili alternative a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Art. 10 - Sono consentiti interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale realizzati in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell’alveo o dell’area di espansione.
che però non determinino disequilibrio idrogeologico locale.

Art. 11 - Sono consentiti interventi di manutenzione del corso d’acqua sotto il controllo dell’Amministrazione Comunale, anche per la rimozione delle ostruzioni vegetali in alveo.

Art. 12 - Sono consentiti gli attraversamenti (ponti pedonali e carrabili, accessi alla viabilità interponderale, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) solo se soddisfatta la valutazione di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni.

Art. 13 – E’ consentito il taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento per prevenire l’ostruzione dell’alveo e per consentire la formazione di sottobosco, interventi di rinaturazione per ripristino e ampliamento di aree a vegetazione spontanea autoctona.

Art. 14 - Sono consentiti gli interventi di ripristino della capacità idraulica nei tratti canalizzati ed in corrispondenza delle opere di attraversamento: taglio di vegetazione arbustiva ed arborea, pulizia dell’alveo a seguito dell’accumulo di materiale solido che ostacola il regolare deflusso, protezione delle fondazioni delle pile dai fenomeni di scalzamento, di norma effettuate dal Comune o per iniziativa privato previa autorizzazione.

Art. 15 - Sono consentiti gli interventi di manutenzione delle sponde per il mantenimento delle condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica.

Art.16 – Nei tratti dei corsi d’acqua interrati sono ammessi movimenti di terra in una fascia compresa tra 0 e 4 m dal centro della tubazione interrata, soltanto per la realizzazione di allacciamenti con tubazioni o lavori stradali.

Si ricorda inoltre che per entrambe le fasce A e B posizionate sui confini comunali, si dovrà provvedere all'attivazione di una convenzione tra comuni confinanti in modo che per i tratti confinanti le domande e la gestione dei corsi d'acqua interessati siano uniformi tra di loro.

4. ZONE C-D

Nelle zone C-D distinte nelle Tavole 4a e 4b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi:

Attività vietate:

Art.16 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto nelle zone C-D.

Attività consentite:

Art. 17 - Sono consentiti interventi per la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale.

Art. 18 – E' consentito il taglio di vegetazione arbustiva ed arborea a rischio di sradicamento per prevenire fenomeni di scivolamento o di erosione concentrata, interventi di rinaturazione per ripristino e ampliamento di aree a vegetazione spontanea autoctona.

Art. 19 - Sono consentiti gli interventi di manutenzione all'interno di tali zone per il mantenimento delle condizioni di stabilità e di protezione del suolo da fenomeni di erosione accelerata, anche tramite interventi di ingegneria naturalistica.

5. SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

1. 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali.
2. 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e preveda accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

6. ACCESSI ALL'ALVEO PER LAVORI DI MANUTENZIONE

In caso si renda necessaria la manutenzione del corso d'acqua i proprietari devono obbligatoriamente consentire l'accesso all'alveo al personale o alle imprese delegate dalla Amministrazione Comunale.

7. MANUTENZIONE DELLE SPONDE

La manutenzione delle sponde del reticolo idrico minore spetta ai proprietari frontisti. In caso si renda necessario l'Amministrazione Comunale può ordinare la messa in sicurezza delle scarpate (taglio di vegetazione, ripristino di franamenti, ecc.) prospicienti l'alveo e delle sponde a cura e spese dei proprietari, con apposita Ordinanza Sindacale.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'Amministrazione Comunale può procedere d'ufficio con addebito delle spese ai frontisti.

8. RIPRISTINO A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85 e successive modifiche (D.P.R. del 6 Giugno 2001 in vigore da giugno 2003).

9. CANONI DI POLIZIA IDRAULICA E DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE D'ACQUA.

I canoni regionali di polizia idraulica sono stati definiti con l'allegato C della d.g.r. 7/13950 e sono in tale documento elencati per tipologia e onerosità. Qui di seguito si riassumono i principali campi di applicazione dei canoni rimandando, per il dettaglio, alla citata d.g.r.

- attraversamenti aerei, linee tecnologiche e linee elettriche:
- linee telefoniche;
- grosse teleferiche, seggiovie e funivie;
- piccole teleferiche;
- ponte canale;
- altro attraversamento aereo;
- attraversamento in sub-alveo di linee tecnologiche:
- linee elettriche
- linee telefoniche

-
- acquedotti
 - fognature
 - gasdotti e metanodotti
 - cunicoli tecnologici
 - sottopassi, sifoni
 - manufatti su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua;
 - tombinature ad uso residenziale, uso industriale, uso agricolo;
 - tombinature ad uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata
 - passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale
 - ponte carreggiabile
 - guadi, selciati con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali
 - Viabilità sotterranea:
 - sottopassaggio pedonale
 - sottopassaggio carreggiabile
 - viabilità arginale comprese le rampe di accesso
 - Concessione per sfruttamento integrale, sfalcio erbe e taglio piante
 - Scarichi acque
 - acque meteoriche e scarichi di fognature da parte di privati
 - scolmatori troppo pieni acque fognarie
 - acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici
 - acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari privati
 - acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo
 - Occupazioni di aree demaniali:
 - pertinenze idrauliche per uso pioppicoltura
 - posa di bilancioni di pesca in riva i corsi d'acqua
 - posizionamento di cartelli pubblicitari o simili
 - appostamenti fissi di caccia
 - occupazione temporanea di area demaniale per uso turistico, ricreativo o agricolo
 - muri di contenimento e difese spondali
 - occupazioni area demaniale in aree protette
 - occupazione di area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento.

ALLEGATO C

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
A	Attraversamenti aerei			
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palrci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:			
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.9.2	- oltre 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh.1,50 ml):			
A.10.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m ² :			
A.11.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,04 al m ²	€ 3,04 al m ²	
A.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,07 al m ²	€ 5,07 al m ²	
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m ²	€ 10,14 al m ²	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)			
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.12.2	- oltre 100 mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo preclude o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

Di seguito si riportano i canoni sono stabiliti dall'all. C della d.g.r. 7/13950.

		Autorizzazione ai fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
B	Attraversamenti in sub-alveo			
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3m):			
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m ² :			
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,04 al m ²	
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m ²	
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m ²	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml - superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.			
C	Tombinature			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m ² (canone minimo € 125,74)	
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone=superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209,90)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)			
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1962, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 68,87)	
D	Transito di sommità arginale			
D.1	Singole autorizzazione di transito		€ 125,74	
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carribile		€ 131,82	
	nel caso di più rampe, va aggiunto:			
E.1.1	- pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	- carribile		€ 65,91 per rampa	
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.			
F	Sfalcio erbe - taglio piante			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)	
	su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)			
G	Scarichi acque			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scolmatorei troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:			
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47	
G.3.2	- tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	- tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	- oltre i 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27	

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47	
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali			
H.1	Aree per uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.			
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125,74)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)			
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:			
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 91,26 al m ² (canone minimo € 91,26)	
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 146,02 al m ² (canone minimo € 146,02)	
	Parte eccedente i 5 m ² : monofacciali € 35,00 m ² , bifacciali € 56,00 m ²			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):			
H.6.1	- con capanno		€ 655,06	
H.6.2	- senza capanno		€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali			
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104,74)	
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)		gratuito	
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	
H.10	Guardisecialoni (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.			
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

NOTE GENERALI

- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n. 8743).

- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).

- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.

- Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.

- Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.

- Per quanto riguarda le tombature, premesso che se le opere di tombatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.

- Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

Art.1 - Nei casi di occupazione di area demaniale sul reticolo minore, così come previsto dell'art.1, comma 2, lettera a) della l.r. 20 dicembre 2004 n.36 si esclude la corresponsione dell'imposta regionale per i canoni dovuti per le concessioni di polizia idraulica. In particolare per le occupazioni di area demaniale relativa ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore non è dovuta alla Regione l'imposta regionale.

Art.2- I modelli per i provvedimenti-tipo da utilizzare per le autorizzazioni e le concessioni di area demaniale sono pubblicati con D.D.G. 25125 del 13/12/2002.

10. CONCESSIONI PER OPERE DESTINATE ALLA DERIVAZIONE IDRICA

La concessione alla derivazione idrica di acque superficiali appartenenti al reticolo idrico minore è di competenza della Provincia. La concessione per le opere accessorie (caselli di presa, canali, ecc) realizzati in area demaniale è di competenza del Comune e i relativi canoni sono stabiliti dall'all. C della d.g.r. 7/13950.

11. DOCUMENTI PROGETTUALI

Le operazioni consentite all'interno delle Fasce di rispetto e delle Zone dell'intero reticolo idrico minore, potranno essere autorizzate soltanto dopo approvazione di progetto esecutivo redatto ai sensi delle direttive regionali di ingegneria naturalistica (Burl del 9 Maggio 2000) ed accompagnato da studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio che verifichi la situazione idrologica attuale e finale in previsione degli interventi in progetto.

Tutti i progetti per ottenere la normale approvazione comunale, dovranno contenere la seguente documentazione:

- Planimetria quotata in m s.l.m. dell'area di intervento (scala almeno 1:200).
- Sezioni trasversali quotate e profilo longitudinale alveo.
- Particolari progettuali in scala 1:50 o 1:20.
- Prospetti e simulazioni ambientali (stato di fatto + progetto).
- Documentazione fotografica.
- Studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio.
- Relazione agronomico forestale.

Allegati a fine testo vengono proposte delle schede tipo, riguardanti proposte di rigimazione idrologica, consolidamento e sistemazioni idraulico forestali che possono essere realizzate all'interno delle Fasce e Zone individuate.

Osnago, GIUGNO 2011


Dott. Geol. Maurizio Penati



Dott. Geol. Marialuisa Todeschini




SCHEDE PROGETTUALI TIPO
PER SISTEMAZIONI
IDRAULICO FORESTALI


ESEMPIO DI SISTEMAZIONE SPONDE TORRENTE

*Esempio di sistemazione idraulico forestale su sponde idrografiche dei torrenti
presenti in Fascia di rispetto A e B*


PARTICOLARE INTERVENTI TIPO



PARTICOLARE PALIZZATA




PARTICOLARE VIMINATA






PARTICOLARE INTERVENTI TIPO

Riprofilatura sponda




Particolare Cordonata tipo Praxl



PARTICOLARE INTERVENTI TIPO

PARTICOLARE SELCIATO



SELCIATONE FORMATO DA
PIETrame DEL DIAMETRO
MEDIO 20 cm INTASATO DA
CLS $R_{ck} \geq 150 \text{ Kg/cm}^2$

SCOGLIERA



Esempio di intervento di possibile esecuzione nelle fasce A e B





*Esempio di intervento e di riqualificazione ambientale
di possibile esecuzione nelle fasce A e B*





*Esempio di intervento
di possibile esecuzione nelle fasce A e B
Scogliera + Palizzate e idrosemina tipo Solgar*




Esempio di idrosemina tipo Solgar di possibile esecuzione nelle fasce A e B


VIMINATA SPONDALE CON SISTEMAZIONE ANTISCALZAMENTO**FASCINATA SPONDALE**

RIBALTA VIVA**GRATICCIATA DI RAMAGLIA A STRATI**



FASCINATA SOMMERSA





RULLO SPONDALE CON ZOLLE DI CANNE




COPERTURA DIFFUSA




PALIFICATA VIVA



ESEMPIO DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE



Tratto del corso d'acqua non ancora rinaturato.



Tratto del corso d'acqua rinaturato.

RICOSTRUZIONE SPONDALE CON RIBALTA VIVA




Copertura diffusa di salici, con fascina viva al piede e repellente in massi.

Fascina viva a fissaggio e protezione degli astoni

Talee tra i massi

Verghe longitudinali legate a picchetti infissi nel terreno



Repellente in massi

Base degli astoni a contatto con l'acqua


Astoni vivi di salice L > 150 cm

Fascina viva


Livello medio dell'acqua

Biostruoia in fibra di cocco


Astoni vivi di salice




RAMPA PER PESCI



ESEMPIO DI SISTEMAZIONE SPONDALE CON RICOSTRUZIONE ECOSISTEMA



RAMPA



ESEMPIO PALIFICATA VIVA PER PROTEZIONE SPONDALE

